



- **COBAS - Comitati di Base della Scuola – Veneto**
- Viale Cavallotti, 2 - Padova - tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373
- sito: www.cesp-pd.it/ - mail: perunaretediscuole@katamail.com

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DEL VENETO
ALLE RSU
AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Oggetto : fruizione ferie personale a tempo determinato

In relazione ad alcuni casi segnalatici in cui in alcune scuole si invita o addirittura si obbliga il personale a tempo determinato a richiedere le ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, la scrivente OS Cobas Comitati di base della scuola fa presente quanto segue:

- è tutt'ora vigente l'art. 19 comma 2 del CCNL 2006/2009, laddove prevede per il personale a tempo determinato: " la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria." Allo stato attuale la fruizione delle ferie non è obbligatoria e tantomeno può essere imposta durante le vacanze di Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di ponte come, per esempio, quello del prossimo 2 novembre. È illegittimo, dunque, il collocamento d'ufficio in ferie nei suddetti periodi, perché non sono utili a tal fine. Lo si evince anche dalla relazione illustrativa del disegno di legge sulla stabilità.

- è vero che il Disegno di Legge stabilità, in discussione alla Camera, introduce l'obbligo di fruirne anche nei periodi di sospensione delle lezioni; ma tale norma entrerà in vigore, se sarà approvata dal Parlamento, solo dal 1/1/2013.

- per quanto riguarda il pagamento delle ferie non fruiti l' art. 3 comma 44 del disegno di legge di "Stabilità" approvato dal Consiglio dei Ministri e in discussione in Parlamento prevede: "All'art. 5 comma 8 del DL 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 (spending review) è aggiunto alla fine il periodo: " il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie"; quindi, nel caso ampiamente probabile che il Parlamento approvi il ddl presentato dal governo, al personale supplente che non abbia potuto usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate, alla conclusione del contratto, è di nuovo riconosciuto - con effetti a partire dal corrente anno scolastico il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie previsto dall'art. 19 c. 2 del CCNL 2006/2009.

Alla luce della normativa attualmente vigente non sussiste alcun obbligo di richiedere le ferie in giorni predeterminati di sospensione delle lezioni, per cui qualsiasi imposizione in tal senso è da considerarsi illegittima.

Distinti saluti

Padova, 31 Ottobre 2012

Per i Cobas scuola del Veneto